
Arbitrato e Mediazione



In caso di **controversie in materia civile e commerciale**, è possibile tentare una soluzione alternativa a quella giudiziale, ricorrendo ai servizi di arbitrato e mediazione, risparmiando sui tempi e sui costi rispetto a quelli della giustizia ordinaria.

La L. 29 dicembre 1993, n. 580 ha indicato nelle **Camere di commercio** i soggetti istituzionalmente preposti all'**amministrazione di procedure conciliative e arbitrali** volte a offrire a imprenditori, consumatori, utenti e cittadini modalità di accesso alla giustizia caratterizzate da costi contenuti e tempi brevi. Numerose leggi successive hanno ribadito tale vocazione.

- L'**arbitrato** permette di affidare a un soggetto terzo o ad un collegio, al posto del giudice, la decisione della controversia insorta tra le parti.
- La **mediazione** permette di arrivare a un'amichevole composizione dei contrasti insorti. Le parti possono trovare di comune accordo una soluzione, con l'aiuto di un terzo neutrale e imparziale.

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 22 Gen, 2026

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Average: 2.9 (9 votes)

Rate